

I PLACITI  
DEL  
«REGNUM ITALIAE»

A CURA  
DI  
† CESARE MANARESI



ROMA  
NELLA SEDE DELL'ISTITUTO  
PALAZZO BORROMINI  
PIAZZA DELLA CHIESA NUOVA

—  
1960

domni imperatoris ex iussione suprascripte domine Beatrix seo iudicum ammonitione scripsi. Winitho regis iudex interfui et subscripsi. Henricus iudex sacri palatii interfui et subscripsi. Lambertus iudex sacri palatii interfui et subscripsi. Ugo iudex sacri  
 5 palatii interfui et subscripsi. Teodericus iudex sacri palatii interfui et subscripsi. Ugo causidicus ibi fui et subscripsi.

437.

1076 marzo (1-24) «intus burgum Martuli».

Nel placito tenuto da Nordillo messo di Beatrice duchessa e marchesa e da Giovanni visconte, viene decisa a favore di Giovanni avvocato del monastero di S. Michele situato nel castello di Martuli e di Gerardo preposto del medesimo la lite che essi avevano con Sigizone da Firenze a proposito di alcune terre e della chiesa di S. Andrea situate sul luogo di Papaiano e che erano state cedute al monastero dal marchese Ugo, al quale a sua volta erano state cedute da Vuinizo figlio della buona memoria di Ugo.

Originale alquanto guasto da fori quasi circolari al centro della pergamena in corrispondenza delle righe 1, 6, 11, 16, archivio di Stato in Firenze, Diplomatico, Spedale di S. Bonifacio [A].

DELLA RENA-CAMICI, *Serie cronologico-diplomatica degli antichi duchi e marchesi di Toscana*, ed. Cesaretti, Tom. III, N. 1, p. 78, n. XIX, — MACCIONE, *Congetture di un socio etrusco ecc.*, p. XXXIII, con un facsimile delle righe 12 e 13. — SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, I, parte 2<sup>a</sup>, 123, n. 73, all'a. 1075. — FICKER, *Forschungen*, IV, 99, n. 73. — RICCI, *I primordi dello studio di Bologna*, Bologna, 1888, 2<sup>a</sup> ed., 107, n. III, da una copia fatta da A esistente nell'archivio di Stato in Firenze.

Regesto: HÜBNER, n. 1454.

Il «burgum Martuli» è oggi Poggibonsi. — L'atto, datato secondo lo stile dell'incarnazione detto fiorentino, è anteriore al 25 marzo.

(S) In Christi nomine. Brevis recordationis [pro futu]ris temporibus ad memoriam habendam vel retinendam, qualiter in

presenza Nordilli, | missi domine Beatricis ductricis et marchio-  
 nisse, et Iohannis vicecomitis.....<sup>(a)</sup>, in iudicio cum  
 eis residentibus Guilielmo iudice, et Pepone legis doctore, | et  
 Rodulfo filio bone memorie Segnori, et Rolando filio bone memorie  
 Rustici, et Aldiberto filio bone memorie Baruncelli, et Stefano filio 5  
 bone memorie Petroni, et Benzo | filio bone memorie Benzi, et  
 Segnoritto filio bone memorie Boniti, et reliquis pluribus, procla-  
 mavit Iohannes advocatus ecclesie et monasterio sancti Michaelis  
 site in castello, | qui vocatur Martuli, una cum prepositus Gerardo  
 eiusdem ecclesie et monasterii adversus Segizonem de Florentia de 10  
 quibusdam terris et de ecclesia sancti Andreę, sitis in loco Papaiano,  
 que | fuerunt Wuinizonis filius bone memorie Ugonis, et ostendi[t  
 cartulam], per quam predicto Vuinizo res [istas Ugoni] marchioni,  
 concessit, et quandam aliam, qua continebatur, | Ugonem marchio- 15  
 nem easdem res prefato monasterio dedisse. Huic intenzioni pre-  
 fatus Sigizo temporis prescriptionem obiecit dicens, inter se suumque  
 patrem predictas res per quadrainta | annorum curricula esse posses-  
 sas. Quam Sigizonis excepzionem pars suprascripti cenobii <sup>(b)</sup> allata  
 replicazione infirmavit <sup>(c)</sup> affirmans, infra prefata tempora huius  
 litis | factam esse proclamationem <sup>(d)</sup>. Et tribus idoneis hominibus 20  
 productis, silicet Iohanne predictę ecclesie advocato, et Stefano filio  
 bone memorie Petroni, et Aldiberto filio bone memorie Baruncelli,  
 | dixerunt abatem Iohannem de predictis rebus marchioni Boni-  
 fazio, et Guidricum abatem duci Gotifredo et comitisse Beatrici pro-  
 clamasse; et ita se iuratos promiserunt. Et insuper | predictus 25  
 Iohannes advocatus, tactis sacrosanctis evangeliis, iuravit [ut supra];  
 Stefano quoque et Aldiberto [suprascriptis] iurare volentibus, utra-  
 que pars consensit advocati | sacramentum sufficere. **His peractis <sup>(e)</sup>,  
 supradictus Nordillus, predictę domine Beatricis missus, lege Dige-  
 storum <sup>(f)</sup> libris inserta considerata, per quam copiam magistratus 30  
 | non habentibus <sup>(g)</sup> restitutionem in integrum pretor pollicetur,  
 restituit in integrum ecclesiam et monasterium <sup>(h)</sup> sancti Michaelis**

(a) Seguono circa 15 lettere abrassate o quanto meno guaste che non è possibile leggere. (b) La  
 e è seguita da una seconda e abrassa. (c) La v corretta su t (d) A proclamationem (e) Fra  
 per e actis una l abrassa. (f) La g aggiunta in soprilinea. (g) La h aggiunta in soprilinea.  
 (h) La u corretta su o

de azione omnique iure, quod amiserat | de terris et rebus illis, que fuerunt Vuinizonis de Papaiano, quas ipse Ugoni marchioni tribuit et Ugo marchio in ecclesiam sancti Michaelis contulit. Actum est | hoc anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi septuagē-  
 5 simo quinto post mille, mense marzio, indizione quartadecima, feliciter. Factum est hoc intus burgum <sup>(a)</sup>, qui vocatur | Martuli, prope plebem sancte Marie, territorio Florentino, feliciter.

(S) Addo fidem dictis scribens ego Nordilus istis.

438.

1077 febbraio 17, Piacenza.

Nel placito tenuto dal re Enrico, Guido arciprete della chiesa di Piacenza e il suo avvocato Fulco ottengono il banno regio sopra i beni della canonica di detta chiesa.

Originale, archivio Capitolare di Piacenza, cantonale I, cassetta 5, giudizi n. 13 [A].

CAMPI, *Hist. eccl. di Piacenza*, I, 519, n. 98.

Regesti: BÖHMER, n. 1871. — STUMPF, n. 2797. — HÜBNER, n. 1456.

Il testo del placito porta delle aggiunte interlineari fatte da mano di poco posteriore, dalle quali si rileva l'intenzione di voler fare avvantaggiare della protezione del banno regio anche la chiesa di S. Antonino. — Su Gregorio vescovo di Vercelli e cancelliere di Enrico IV, v. plac. 1065 luglio 1, Piacenza, n. 418. — Il placito, non ostante sia stato tenuto a Piacenza, dove era in uso lo stile dell'incarnazione, fu datato secondo lo stile usato nella cancelleria del re, cioè secondo lo stile della natività. Erroneamente una mano del sec. XVIII lo datò « 20 febb. 1078 ».

(S) Dum in Dei nomine suburbium civitatis Placencia, in via  
 10 publica ipsius suburbii, in iudicio ressidebat domnus tercius | Henricus rex ad iusticias faciendas hac deliberandas, residentibus cum eo Gregorius Vercelesis episcopus et cancelarius predicti domni re|gis

(a) um corretto su o

Nel nome di Cristo. A beneficio dei tempi futuri affinché se si conservi memoria del modo in cui alla presenza di Nordillo, messo della signora Beatrice, duchessa e marchesa, e di Giovanni visconte..., nel corso di un giudizio con alcuni residenti, cui parteciparono il giurista Pepone e il giudice Guglielmo, unitamente a Rodolfo figlio di Signore, Rolando figlio di Rustico, Adilberto figlio di Baroncello, Stefano figlio di Petronio, Benzo figlio di Benzo e Signorotto figlio di Bonito, ed alcuni altri, Giovanni, avvocato della chiesa e del monastero di San Michele sito nel castello (che è chiamato) di Martuli, insieme con Gerardo, preposto della stessa chiesa e del medesimo monastero, si scontrò ed ottenne sentenza favorevole ai danni di Sigizone da Firenze a proposito di alcune terre e della chiesa di Sant'Andrea, situate nel luogo di Papiano che erano state cedute al monastero dal marchese Ugo, cui, a sua volta erano state cedute da Vuinizio, dandone prova attraverso una chartula. Contro questa tesi il citato Sigizone fece obiezione, opponendo l'intervenuta prescrizione e dicendo che su quelle terre per le quali era causa era stato esercitato un possesso che fra lui e suo padre ammontava a oltre quarant'anni. La difesa del cenobio, dopo aver replicato, confutò l'eccezione di Sigizone, sostenendo che nel periodo intercorso, durante la lite, i beni erano stati rivendicati. E prodotti tre testi adeguati, nelle persone di Giovanni avvocato della citata chiesa, Stefano figlio di Petronio e Adilberto figlio di Baroncello, tutti dissero che l'Abate Giovanni aveva rivendicato quelle terre al marchese Bonifacio e l'abate Guidrico al duca Gotofredo ed alla contessa Beatrice: e giurarono in tal senso. E, proprio in questo modo, l'avvocato Giovanni, con la mano sui vangeli fece giuramento; anche Stefano e Adilberto volevano giurare, ma entrambe le parti furono d'accordo che il giuramento del solo avvocato fosse sufficiente. Essendosi fatte queste cose, il citato Nordillo, messo della signora Beatrice, considerata la normativa contenuta nei libri dei Digesta, per la quale il pretore sanciva la restitutio in integrum a favore di quei soggetti che non avevano potuto far valere i loro diritti per mancanza di giudici, dispose la restitutio in integrum a favore del monastero di San Michele e della chiesa, concedendogli ogni diritto e l'azione che aveva perduto in ordine alle terre ed ai beni che furono di Vuinizo e che lo stesso marchese Ugo attribuì e conferì alla chiesa di San Michele. Atto redatto nell'anno 1075 dall'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, mese di marzo, nel borgo chiamato Martuli, nei pressi della Pieve di Santa Maria, nel territorio fiorentino. Io Nordillo aggiungo fede a quanto scritto.